



Comune di Castelluccio

(Provincia di Mantova)

Ufficio Tecnico

NORME IN MATERIA DI RECINZIONI E PASSI CARRAI

NORMATIVA IN MATERIA DI RECINZIONI

Regolamento edilizio

Art. 18

"Nelle zone residenziali, le recinzioni saranno realizzate preferibilmente mediante cancellate metalliche, con basamento in muratura di altezza massima di ml. 0,60. L'altezza complessiva della recinzione, misurata dal livello del marciapiede, non può superare ml. 1,80; in mancanza di marciapiedi, l'altezza viene misurata dalla quota del ciglio stradale.

L'uso della rete metallica o di altri materiali è consentito, purché sia assicurato un armonico e decoroso inserimento nell'ambiente circostante.

Le recinzioni in muratura piena sono ammesse preferibilmente per tratti di lunghezza non superiore a ml. 5,00 e altezza massima ml. 1,60 intervallati da tratti con recinzione a giorno, di lunghezza non inferiore a quella della parte cieca; l'insieme dovrà costituire un gradevole motivo architettonico.

Le recinzioni continue in laterizio a vista dovranno essere del tipo grigliato, e presentare un rapporto tra vuoti e pieni non inferiore a 0,50.

Sono inoltre ammesse recinzioni a parete piena nei piani esecutivi che le prevedono come caratteristica tipologica degli edifici (case a schiera, case a patio, ecc.) e quando, a giudizio della Commissione Edilizia, appaiono utili alla definizione ambientale degli spazi liberi esterni ed interni, o in continuità con le caratteristiche ambientali delle vecchie costruzioni, con particolare riguardo alle zone di interesse storico.

Nelle zone per insediamenti industriali, artigianali e commerciali, le recinzioni possono essere a parete piena, ed avere altezza massima di ml. 2,50; salvo eventuali prescrizioni dei piani esecutivi particolareggiati relativi alle zone stesse.

In ogni caso si dovrà evitare che le recinzioni riducano la visibilità in corrispondenza di incroci stradali."

NORMATIVA IN MATERIA DI PASSI CARRAI

Verbale della Commissione Comunale di Edilizia n. 287 del 30.11.1994

Ordine del giorno n. 1

"La Commissione esprime parere di suddividere le strade pubbliche in 3 categorie, così suddivise:

1° categoria: strade interne di centro abitato e cioè zone di centro storico e di completamento (A e B) comprese le traverse interne della Statale e della Provinciale.

2° categoria: strade ricadenti in piani attuativi.

3° categoria: strade comunali extraurbane nonché strade provinciali e strade statali fuori centri abitati.

Si indicano le misure da rispettare per gli arretramenti degli accessi carrai (misure minime), rispetto alle quali si ammettono, in via eccezionale, deroghe parziali su parere espressamente motivato della Commissione Edilizia:

1° categoria: non meno di ml. 4,50 misurati da filo esterno marciapiede o ml. 3,50 in assenza di marciapiedi e da filo esterno muretta di recinzione.

2° categoria: non meno di ml. 3,50 dal filo esterno del marciapiedi.

3° categoria: non meno di ml. 4,50 dal metà fosso."

Verbale della Commissione Comunale di Edilizia n. 350 del 30.05.1998

Ordine del giorno n. 4

"Richiamato l'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada integrato dall'art. 36 del D.P.R. 610/96, nonché il verbale della Commissione Edilizia n. 287 del 30.11.1994, ed in particolare la classificazione delle strade in essa indicata

DETERMINA QUANTO SEGUE:

- 1) alla 2° categoria viene applicata automaticamente la deroga dell'arretramento degli accessi carrai e dall'utilizzo dei sistemi alternativi riconoscendo le condizioni poste dal citato decreto;
- 2) per la 1° e 3° categoria si applica di norma l'arretramento di cui a verbale C.E. n. 287 citato consentendo l'applicazione della deroga prevista dall'art. 46 del Codice della Strada integrato con D.P.R. n. 610/96 (art. 36) nei casi previsti dal succitato disposto qualora congruamente dimostrati;
- 3) la Commissione Edilizia si riserva la possibilità di rivedere la classificazione delle strade."